

CAPITOLO PRIMO

**PROFILI STRUTTURALI DELLA FATTISPECIE  
DELLA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE**

SOMMARIO: 1. L'art. 5 della legge 11.01.2018, n. 4 e l'impatto sistematico sulla indegnità a succedere. Quadro generale e posizione del problema. – 2. Sospensione dalla successione e fattispecie successoria. – 3. Soggetti sospesi dalla successione e vocazione condizionale. – 4. I poteri del chiamato *sub condicione*. Poteri conservativi spettanti ai vocati non delati. – 5. *Segue*. I soggetti sospesi ex art. 463 bis c.c. e l'ufficio di esecutore testamentario. – 6. Sospensione dalla successione e giacenza ereditaria. – 7. *Segue*. L'ammissibilità di una giacenza *pro quota*.

1. *L'art. 5 della legge 11.01.2018, n. 4 e l'impatto sistematico sulla indegnità a succedere. Quadro generale e posizione del problema.*

La disciplina generale della esclusione di un soggetto dalla successione *mortis causa*, conseguente alla commissione di fatti particolarmente gravi contro la persona, nei confronti della prole, o lesivi della libertà testamentaria, ha subito di recente l'innesto di una nuova fattispecie disciplinata dall'art. 463 bis c.c., introdotto dall'art. 5 della legge 11.01.2018, n. 4. La norma è rubricata "Sospensione dalla successione" ed è collocata nel capo III del Titolo I del libro II del codice civile, dedicato all'indegnità. Il legislatore afferma che sono sospesi dalla successione: il coniuge, anche legalmente separato, o la parte dell'unione civile, indagati per omicidio volontario, consumato o tentato, nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino a quando non venga accertata l'innocenza con decreto di archiviazione o con sentenza definitiva

di proscioglimento. Analoga misura è prevista nei confronti di chi sia indagato per omicidio volontario, consumato o tentato, nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. In questo *spatium temporis* nessuna delazione opera nei confronti di detti soggetti, essendo la stessa sospesa. Qualora intervenga, invece, sentenza di condanna nei confronti di questi congiunti, o gli stessi patteggino la pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., saranno esclusi *ipso iure*, con il medesimo provvedimento giudiziale, dalla successione come indegni, ai sensi dell'art. 463 c.c.. Il provvedimento legislativo è stato ispirato, come si evince dal disegno di legge n. 2424/2016 presentato al Senato, dall'allarme sociale e dallo sconcerto diffuso che destano i ripetuti episodi di violenza nei confronti delle donne, gli omicidi del coniuge o della persona cui si era legati da una precedente relazione affettiva e dalla conseguente necessità di spostare l'azione sul piano sociale e culturale. Si avverte in questa direzione l'esigenza di apprestare, anche sotto il profilo successorio, una efficace tutela ai familiari delle vittime in caso di omicidio del coniuge e di femminicidio (1).

---

(1) Il disegno di legge menziona alcune disposizioni di legge che hanno costituito una tappa significativa in tal senso. In particolare: la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha disposto la collocazione dei delitti sessuali tra i delitti contro la persona e non più contro la morale pubblica; il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha introdotto, con l'articolo 612-*bis* del codice penale, la fattispecie delittuosa di «atti persecutori», nota come *stalking*. Inoltre la predetta legge ha introdotto quale ulteriore aggravante, punita con l'ergastolo, l'omicidio nei casi in cui esso è connesso: al delitto di maltrattamenti contro familiari, ad uno dei delitti contro la libertà sessuale, nei casi in cui l'omicidio sia realizzato da un soggetto che in precedenza abbia commesso atti persecutori nei confronti della stessa vittima e nei casi in cui l'omicidio è connesso alla prostituzione minorile o alla pornografia minorile; ed ancora la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale il Parlamento ha ratificato la Convenzione sulla prevenzione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul dai membri del Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011. Tale Convenzione prescrive aree di intervento per la prevenzione e l'assistenza alle vittime della violenza

---

## La presente riflessione non ha ad oggetto una disamina dell'istituto della indegnità a succedere – nei suoi

---

di genere; infine il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, meglio noto come «legge sul femminicidio», ha introdotto nel diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza di genere contro le donne. Con le nuove disposizioni il legislatore non è intervenuto direttamente sulla fattispecie di omicidio, né sulle aggravanti a questo connesse, ritenendo invece di apportare modifiche ai cosiddetti «delitti spia» come quello di maltrattamenti in famiglia, minacce, atti persecutori e violenza sessuale. Con la predetta legge sono state disposte, inoltre, numerose modifiche al codice penale, tra le quali, l'aggravante per la violenza sessuale qualificata in danno di minore, la violenza sessuale nei confronti delle donne in stato di gravidanza o in presenza di minori o nei confronti di persona con cui si intratteneva una relazione affettiva; in aggiunta a quanto detto viene ampliata la sfera di applicazione delle aggravanti nei casi di *stalking* e aumentata la pena per il delitto di minacce, e, infine, è prevista l'irrevocabilità della querela. Nel corso degli ultimi anni anche il codice di procedura penale ha subito modifiche ed integrazioni quali, ad esempio, l'introduzione del gratuito patrocinio per le persone offese dal reato, l'uso delle intercettazioni telefoniche e del bracciale elettronico in caso di atti persecutori di cui al citato articolo 612-*bis* del codice penale, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, nonché l'arresto in flagranza di delitti di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori e l'obbligo di notifica della revoca delle misure cautelari alla persona offesa. Fatte queste premesse, il disegno di legge ritiene «necessario introdurre una normativa che sospenda dall'asse ereditario il soggetto rinviato a giudizio in attesa di condanna definitiva e disponga la dichiarazione di indegnità a succedere con la sentenza di condanna in sede penale garantendo così una più efficace tutela dei figli che potranno avere riconosciuto direttamente il diritto all'esclusione del condannato senza dover ricorrere ad un autonomo processo civile per la declaratoria di indegnità». Nella medesima direzione si muove la proposta di legge n. 3772/2016 (Capelli+altri) presentata alla Camera il 21.04.2016 (Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni a favore degli orfani di criminali domestici). Si legge nella proposta «La disciplina delle successioni prevede, infatti, che colui che viene condannato per omicidio o per tentato omicidio non possa concorrere alla successione della sua vittima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. L'indegnità può essere conseguenza civile del solo omicidio volontario (è escluso l'omicidio sia colposo sia preterintenzionale), con la conseguenza che non è ravvisabile indegnità allorché sia esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo, la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere. Colui che è stato escluso per indegnità dalla successione in base all'articolo 465 del codice civile, non ha sui beni derivanti ai suoi figli dalla successione stessa neanche i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda normalmente ai genitori. Il problema di questa disciplina risiede nel fatto che l'indegnità a succedere non impedisce la chiamata

profili generali già indagata dalla dottrina (2) – e delle molteplici questioni allo stesso sottese, che saranno, tuttavia, lambite nella misura in cui ritenute strumentali allo svolgimento dell'indagine; riguarderà piuttosto, più specificamente, la fattispecie di nuovo conio della sospensione dalla successione, tentando di individuare le linee di confine, ed i riflessi sulla disciplina della esclusione dalla successione, poiché i dati testuali della norma sono alquanto problematici.

Seguendo un'autorevole direttiva metodologica (3), l'art. 463 bis c.c., come ogni enunciato normativo, deve

---

all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice....La presente proposta di legge mira, quindi, a sospendere dalla successione l'indagato per il delitto di omicidio ai danni del coniuge e ad escluderlo dalla successione in caso di condanna”.

(2) BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947; SALIS, *Indegnità a succedere*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, 928 ss.; CICU, *Successioni per causa di morte*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* CICU-MESSINEO, Milano, 1961, 83 ss.; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, t. II, Napoli, 1961, 72 ss.; NARDI, *Indegnità*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1962; SALVESTRONI, *Il problema dell'indegnità a succedere*, Padova, 1970; ID., *Della capacità di succedere. Dell'indegnità, Artt. 462-466*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2012, 37 ss.; FERRI, *Successioni in generale*, in *Commentario del Codice civile a cura di Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1972, 159 ss.; LIPARI, *Indegnità a succedere e aborto*, in *Diritto di famiglia. Raccolta di scritti in onore di Rosario Nicolò*, Milano, 1982, 595 ss.; RUPERTO, voce *Indegnità a succedere*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI ed. Roma, 1989, 3 ss.; MOSCATI, *L'indegnità*, in *Tratt. Rescigno*, V, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1997, 83 ss.; ID., *Questioni vecchie e nuove in tema di capacità di succedere e di indegnità*, in *Familia*, 2006, I, 39 ss.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2002, 123 ss.; PALAZZO, *Le successioni*, Milano, 2000, 218 ss.; OMODEI SALÈ, voce *Indegnità a succedere*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. II*, Torino, 2007, 681 ss.; ID., *La decadenza dalla potestà genitoriale quale (nuova) causa di indegnità a succedere*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, 11 ss.; CALVO, *L'indegnità*, in CALVO-G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle Successioni*, I. Napoli, 2008, 113 ss.; NATALE, *L'indegnità a succedere*, in *Trattato del diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 463 ss.; ALBANESE, *Dell'indegnità*, in *Codice della famiglia, I*, diretto da Sesta, Milano, 2009, 1905; ID., *L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137*, in *Contr. impr.*, 2006, 3, 854.

(3) PUGLIATTI, *La logica e i concetti giuridici*, Milano, 1941, ora in ID., *Diritto civile, Metodo-teoria-pratica*, Saggi, Milano, 1951, 669.

essere oggetto di attenta esegesi (4), partendo quindi dal dato positivo, esigenza questa primaria ed insopprimibile per l'interprete (5), verificando poi se la disciplina della indegnità a succedere, a seguito dell'introduzione di tale norma, sia ancora riducibile ad unità logica ed assiologica (6). L'istanza esegetica non deve, tuttavia, soddisfare una mera esigenza filologica, ma è finalizzata ad individuare "quel germe o principio vitale che è nel testo della norma e le virtualità di sviluppo in essa racchiuse in vista della realizzazione dei fini pratici che attendono di venire soddisfatti" (7).

Dalla *lectura legis* – costituente una prima analisi critica appena approfondita – e dal raffronto con le cause di indegnità a succedere previste dall'art. 463 c.c., in particolare dal n. 1, emerge che la fattispecie disciplinata dall'art. 463 bis c.c. non introduce nel sistema un'autonoma ipotesi di indegnità a succedere, ma porta ad ulteriore specificazione soggettiva – introducendo modalità operative differenziate – la causa di indegnità, che si sostanzia nell'omicidio tentato o consumato della persona del *de cuius*.

---

(4) Rileva PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1950, 60 ss., che "funzione della scienza giuridica, come sorgente luminosa che rischiarava, è quella di determinare la portata della norma".

(5) In tal senso FALZEA, voce *Efficacia giuridica*, ora in Id., *Ricerca di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. II. Dogmatica giuridica*, Milano, 1997, 74 ss.. Sul punto anche MENGONI, *Ermeneutica generale ed ermeneutica giuridica*, ora in Id., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Saggi, Milano, 1996, e in Id., *Dogmatica giuridica*, Milano, 1998, 41 ss..

(6) Denuncia l'esistenza di norme asistematiche ed irregolari, specie nella legislazione post-codice, non riducibili ad unità logica, Irati, *I frantumi del mondo (sull'interpretazione sistematica delle leggi speciali)*, ora in Id., *L'età della decodificazione*, Milano, 1999, 168 ss..

(7) SCALISI, *Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualità di un insegnamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 563 ss., ora in Id., *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, 16. Rileva l'autore come questo nuovo approccio esegetico costituisca "il rovesciamento della passiva e ottocentesca esegesi pre-sistematica e l'attivazione nel contempo di una giurisprudenza di più alto e superiore livello", che immerge la norma nel perenne flusso mobile della storia e della vita.

In termini più espliciti, chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il *de cuius* o uno dei più stretti congiunti (coniuge, discendente o ascendente) è escluso dalla successione come indegno ai sensi dell'art. 463 n. 1 c.c., ma nei suoi confronti, e fino all'accertamento della responsabilità penale, opera la delazione a titolo di erede o legatario, lo stesso quindi *potest capere*; qualora, invece, questi sia coniuge, anche legalmente separato, del *de cuius*, o parte dell'unione civile, oppure figlio, fratello o sorella dello stesso, ripugna alla coscienza collettiva che egli possa trovarsi a qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, ricevendo vantaggi patrimoniali dalla successione. Pertanto, qualora questi sia indagato per uno dei suddetti reati, in via cautelare non opera nei suoi confronti alcuna delazione fino al momento del decreto di archiviazione o alla emanazione della sentenza definitiva di proscioglimento. Malgrado il patrimonio ereditario non venga offerto a tali soggetti, tuttavia, in questa fase, proprio perché potrebbe esserne accertata successivamente l'estraneità ai fatti e, quindi, l'innocenza, l'eredità non si devolve ai chiamati in subordine. La vocazione in questo caso sembra piuttosto sottoposta ad una *condicio iuris*.

In caso, invece, di accertamento dei fatti di reato con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte, il responsabile viene escluso dalla successione con sentenza del giudice penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 463 c.c. In questa direzione l'art. 537 bis c.p.p., introdotto dalla richiamata legge n. 4/2018, prevede che “quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'art. 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere”.

In un primo momento, allora, il legislatore, nella fase di accertamento di condotte poste in essere dal coniuge, cui è equiparata la parte dell'unione civile, o da un figlio o da un fratello o una sorella del *de cuius*, impedisce l'effetto devolutivo dei beni nei confronti di un soggetto, che ancora non è indegno, ma che non vuole sia chiamato alla

successione, essendo lo stesso *sub iudice*. Accertati i fatti di reato, o definito il giudizio penale con il patteggiamento della pena, il giudice pronuncia, con sentenza dichiarativa, l'indegna del soggetto. In questo caso, con finalità cautelare, si preclude *ab initio* al soggetto la possibilità di essere delato. In termini più espliciti, e salvi gli ulteriori approfondimenti, al soggetto dichiarato indegno ai sensi dell'art. 463 bis c.c. non è mai stato offerto il subingresso nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo al *de cuius* o in alcuni di essi.

## 2. *Sospensione dalla successione e fattispecie successoria.*

Nel tentativo di diversificare sotto il profilo operativo la fattispecie di cui all'art. 463 bis c.c. rispetto alla previsione generale di cui all'art. 463 c.c., si è già detto che nella specie non opera alcuna delazione a favore dei soggetti sospettati del reato di omicidio volontario, anche solo tentato, nei confronti del *de cuius*. Occorre a questo punto fornire la giustificazione teorico-dogmatica, oltre che di diritto positivo, del superiore assunto, muovendo dalla *ratio legis* cioè dal complesso di interessi cui il legislatore ha inteso attribuire tutela con la recente previsione normativa.

Appare utile in questa direzione, al fine di cogliere le peculiarità della nuova fattispecie normativa, porla a raffronto con le coordinate assiali del fenomeno successorio, ripercorrendo la scansione dei momenti nei quali lo stesso si articola. Ciò consentirà di rilevare il rapporto che si instaura tra la sospensione dalla successione ed i momenti della complessa fattispecie successoria. In particolare, si tratta di verificare il rapporto tra la fase della sospensione dalla successione e quella (eventuale) di esclusione dalla stessa come indegno. Il subingresso di un soggetto nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo al *de cuius*,

che descrive il profilo effettuale del fenomeno in questione, si ricollega ad una sequenza di fatti, costituente una fattispecie a formazione successiva (8), all'interno della quale sono distinguibili, sia logicamente che cronologicamente, il momento della designazione, quello della morte, che determina l'apertura della successione e dà impulso al fenomeno successorio, indicandone il momento temporale e spaziale (9), la delazione dell'eredità e l'accettazione.

La designazione del soggetto destinato a subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi del *de cuius*, avente la sua fonte nella legge – che utilizza quale criterio determinativo un dato rapporto di parentela – o nel testamento, costituisce *elemento della vocazione* (10) o chiamata alla successione e descrive una mera situazione di fatto e non giuridica, non derivando a favore del successibile, durante la vita dell'ereditando, alcuna posizione giuridica o situazione giuridica in senso lato, in termini di diritto soggettivo, diritto eventuale o aspettativa (11). Con la sola

---

(8) Sulla successione *mortis causa* come fattispecie a formazione successiva PALAZZO, *Le Successioni*, cit., 182. Ritieni invece che la successione a causa di morte si modelli secondo gli schemi di un procedimento S. ROMANO, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961, 8. Di procedimento successorio parla anche CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 13, che individua quali momenti del procedimento l'apertura della successione, la vocazione e la delazione.

(9) Questa duplice localizzazione, temporale e spaziale, ha un'importanza fondamentale nella disciplina dell'intero rapporto successorio (FERRI, *Successioni in generale*, cit., 66).

(10) CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, t. I, cit., 77, il quale rileva che senza la designazione non vi sarebbe vocazione né testamentaria né legittima.

(11) In tal senso CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, t. I, cit., 70 ss., per il quale si esclude l'aspettativa, difettando il più importante elemento riconoscibile di essa: gli effetti preliminari nei quali si sostanzia l'aspettativa in senso tecnico; non ricorre un diritto eventuale, mancando per i successibili la tutela propria del diritto eventuale, inteso come mera eventualità di un futuro acquisto; *a fortiori* va esclusa la ricorrenza di un vero e proprio diritto soggettivo. Sul punto già NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, in *Annali dell'Istituto di Scienze giuridiche dell'Università di Messina*, a. VII, Messina, 1934, 37.

eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 50 c.c. che consente agli eredi testamentari o legittimi dell'assente di essere immessi nel possesso temporaneo dei beni (12). La designazione infatti, prima della morte del *de cuius*, non produce alcun effetto, è priva di rilevanza giuridica, anche in caso di designazione testamentaria, avendo il testamento, prima della morte del testatore, soltanto una rilevanza giuridica interna, consistente nella impegnatività dell'atto per il suo autore (13), in ragione della sua negozialità (14). Solo al momento della morte la designazione, sia essa testamentaria o legale, sarà produttiva di effetti, tuttavia prodromici e strumentali alla produzione dell'effetto successorio ed il chiamato sarà dunque titolare di una aspettativa in senso stretto ma non ancora del patrimonio

---

(12) SANTORO PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, 193; PALAZZO, *Le Successioni*, cit., 190.

(13) Che sia un atto già impegnativo per il suo autore si evince dalla necessità che venga adottato un atto di revoca per eliminarlo.

(14) Il problema della negozialità del testamento ha suscitato in passato un vivace dibattito in dottrina. Contesta la negozialità dell'atto *mortis causa* NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., 16 ss.. Alla tesi di Nicolò hanno aderito G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 39 ss.; IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, Milano, 1967, 162 ss.; LISERRE, *Formalismo negoziale e testamento*, Milano, 1966, 174; LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, 201 ss.. Si afferma (NICOLÒ, *op. cit.*, 16) che è la legge la fonte immediata della vocazione ereditaria, quale che essa sia; il testamento, invece, svolgerebbe la più limitata funzione di indirizzo della vocazione ereditaria (FERRI, *op. cit.*, 59). In senso contrario rispetto alla tesi di NICOLÒ, DEGNI, *La successione legittima*, Padova, 1938, 47 ss.; RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, 73 ss.; FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, 261, nt. 66; SANTORO PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, 195 ss.; BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., 7; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, t. II, cit., 62 ss.; CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., 78, nt. 1; MENGONI, *Successione legittima*, Milano, 1961, 4, nt. 1; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, Milano, 1974, 25, secondo cui "il fatto che la volontà del testatore è operante nei limiti entro i quali la legge le riconosce efficacia, non attegga diversamente il principio di autonomia privata negli atti mortis causa. L'intervento legale nel testamento si esplica nello stesso senso e nello stesso modo che in ogni altro negozio".

ereditario (15). Ed infatti solo al momento dell'apertura della successione si pone l'esigenza di disporre la sostituzione nella titolarità della sfera giuridica facente capo al *de cuius* (16).

Nell'economia della fattispecie successoria la morte, svolge il ruolo di elemento non accidentale ma essenziale della sequenza, e ciò a differenza di quanto avviene per altri elementi quale l'accettazione, in difetto della quale operano altri istituti (sostituzione, rappresentazione, accrescimento), diretti ad individuare i successibili. La morte del *de cuius* non designa soltanto il momento temporale di produzione dell'effetto successorio, ma svolge una funzione qualificativa dell'effetto stesso, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. L'evento morte, infatti, consente di individuare definitivamente i soggetti destinati a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al *de cuius*, tra quelli, indicati dal testatore o individuati dalla legge, esistenti al momento dell'apertura della successione; sotto il profilo oggettivo la morte

---

(15) Per l'accertamento della morte si fa riferimento al disposto della legge n. 578/1993 (recante *Norme per l'accertamento e la certificazione di morte*), che identifica la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (art. 1). Principio che trova applicazione anche in caso di morte avvenuta per arresto cardiaco o in caso di morte di soggetti con lesioni encefaliche, sottoposti a misure rianimatorie. Ai fini dell'apertura della successione, alla morte è equiparata la dichiarazione di morte presunta.

(16) È al momento della morte del testatore che il diritto valuta la posizione dei soggetti, designati dal testatore, in rapporto ai limiti della capacità di succedere, nonché l'entità della quota ereditaria assegnata, in relazione ai limiti posti alla capacità di disporre per testamento (così FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, cit., 262). Con la morte del *de cuius* il designato perde la posizione di estraneità rispetto al fenomeno successorio, divenendo legittimo interessato, autorizzato al subingresso. Come è stato rilevato (NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari, I., L'amministrazione dei durante il periodo antecedente all'accettazione*, Milano, 1947, 1) la successione *mortis causa* "tende ad eliminare quei perturbamenti che potrebbero derivare dalla estinzione della persona fisica nella economia dei rapporti giuridici. E cioè: da un lato la dispersione del patrimonio del defunto, dall'altro il danno dei soggetti che eventualmente avessero acquistato legittime ragioni di credito verso di lui".

individua, invece, i beni, esistenti al momento dell'apertura della successione, costituenti il referente oggettivo dell'effetto stesso. L'evento morte concorre allora con la *vocatio*, testamentaria o legale, e con l'accettazione alla produzione dell'effetto successorio, atteggiandosi a coelemento necessario della fattispecie e concausa, fonte di imputazione soggettiva dell'effetto (17).

I soggetti, indicati dal testatore o individuati dalla legge, esistenti al momento dell'apertura della successione, sono quelli normalmente legittimati al subingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al *de cuius*, quelli ai quali è devoluta e/o offerta l'eredità (18). Ed è la legge che conferisce a detti soggetti la posizione di destinatari dei rapporti giuridici (19).

Solitamente infatti vocazione e delazione coincidono temporalmente: al momento della morte del *de cuius* il vocato è anche delato, allo stesso cioè è offerto l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al *de cuius*, con la possibilità attuale di procedere all'accettazione del patrimonio ereditario (20). Tra vocazione e delazione non

---

(17) Sulle fonti di imputazione quali fatti dai quali dipende il riferimento della situazione effettuale al soggetto designato come destinatario, FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, cit., 256.

(18) In dottrina (CICU, *Le successioni per causa di morte*, cit., 48) si distingue un profilo oggettivo ed uno soggettivo della delazione. Due aspetti del medesimo fenomeno, stante l'inscindibilità tra delazione e vocazione. Il primo aspetto indica l'offerta dell'eredità al chiamato; con il secondo profilo si intende fare riferimento alla vocazione, testamentaria o legale.

(19) In tal senso FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, cit., 261, 264, il quale esclude che la morte possa rientrare tra i coelementi accidentali, cui appartiene l'accettazione.

(20) CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 14. Sul rapporto tra delazione ed accettazione anche in ordine all'acquisto della qualità di erede, Cass., 30.08.2018, n. 21436, in *Giust.civ. Mass.*, 2018, che richiama Cass., 30.04.2010, n. 10525, in *Giust. Civ. Mass.*, 4, 640. Affermano i giudici della Suprema Corte che "in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure